

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ASSOCIAZIONE OSSI DI NUTRIA APS**

#### **Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

E' costituita un'Associazione denominata "**OSSI DI NUTRIA APS**" ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017 (di seguito CTS), che opera senza fine di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS).

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

#### **Articolo 2 - Sede legale**

L'Associazione ha sede nel Comune di Signa.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

#### **Articolo 3 - Durata**

L'Associazione ha durata indeterminata e cioè fino a delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### **Articolo 4 – Oggetto dell'attività istituzionale**

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e non confessionale.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere la passione per la poesia, la poesia performativa, il mondo dello spettacolo (musicale e teatrale) e le arti performative, attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di poetry slam, spettacoli, eventi, mostre, mercatini e festival, la presentazione di lavori, libri, concerti, dj set, convegni, feste, colazioni, pranzi e cene a tema, corsi, workshop, residenze, sottoscrizioni che favoriscano l'aggregazione e lo sviluppo del senso di comunità, e contribuiscano alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura;
- promozione e divulgazione delle arti performative attraverso dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative ludiche e di formazione del pubblico;
- realizzare e promuovere spettacoli teatrali e musicali per la diffusione della poesia performativa e la sua cultura in tutte le sue forme, realizzando spettacoli musicali e teatrali, anche attraverso l'eventuale gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tale disciplina, come sale da concerto, teatri, centri culturali e locali.

Organizzare manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, teatrali, musicali e d'intrattenimento, anche collaborando con altre associazioni ed enti.

Elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale e cartaceo

Organizzare corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche di aggiornamento in relazione alle arti performative.

Valorizzare e sviluppare i linguaggi giovanili ed organizzare iniziative di educazione alla poesia collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali e altri enti.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto, sempre nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto; esso potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare o affiliarsi a società, consorzi, associazioni, ETS, ed altre strutture organizzative aventi finalità simili alle proprie. Lo svolgimento dell'attività istituzionale si ispira a criteri di massima trasparenza e motivazione delle scelte, alla migliore utilizzazione delle risorse, a considerazioni di efficacia degli interventi ed alla economicità della gestione al fine di tutelare l'interesse generale nei propri ambiti di intervento.

L'Associazione può compiere, nei limiti consentiti dalla legge, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi statutari. L'Associazione assume iniziative per propria determinazione ed autonoma scelta, procede secondo progetti operativi, con un insieme coordinato di azioni finalizzate al perseguimento di obiettivi, nel quadro di previsioni pluriennali.

L'Associazione può altresì intervenire per iniziative concordate con Istituzioni Pubbliche o con privati, diventandone co promotore, qualora ne ravvisi una specifica utilità per il perseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione può partecipare, pur senza esserne promotore, ad iniziative di particolare interesse assunte da Enti e Associazioni senza finalità di lucro nei settori relativi agli scopi sociali dell'Associazione; in casi particolari e con adeguata motivazione può dare contributi per singole iniziative, esclusivamente in tali settori, promosse o curate da Enti Locali Territoriali o da Amministrazioni Statali.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.



## **Articolo 5 – Attività di interesse generale ai sensi del CTS**

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale nei confronti degli associati, familiari e di terzi della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS e i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

## **Articolo 6 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote di iscrizione e contributi annuali dei soci;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- fondi di riserva;
- redditi derivanti dal fondo comune stesso;
- proventi da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore;
- ogni altra entrata comunque conseguita e compatibile con la disciplina delle APS;
- il patrimonio dell'Associazione è totalmente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.;
- l'Associazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità della gestione in modo da conservarne il valore e da ottenerne un'adeguata redditività.

## **Articolo 7 - Esercizi sociali ed utili**

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo verrà predisposto dall'Organo amministrativo il Bilancio d'Esercizio, comprensivo di tutti i documenti e nelle forme previste dal CTS, da sottoporsi all'Assemblea generale per l'approvazione, che dovrà avvenire entro 120gg dalla chiusura dell'esercizio. Detto Bilancio resterà depositato presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea in modo che ogni associato possa consultarlo e sarà successivamente trascritto sul libro verbali delle assemblee; sarà altresì diffuso agli associati nel medesimo periodo di tempo mediante inserimento sul sito Internet dell'associazione (ove

realizzato) e tramite posta elettronica (email) all'indirizzo fornito dall'associato al momento della presentazione della domanda di adesione.

Il bilancio dell'Associazione è costituito dai documenti previsti dal CTS.

L'Associazione tiene i libri e le scritture contabili, redige il bilancio di esercizio con riferimento ai programmi e a tutti gli interventi finanziari di sostegno alle iniziative.

L'Associazione, nel redigere i bilanci, si ispira ai seguenti criteri, nel rispetto del CTS:

- a) rendere trasparenti i rapporti patrimoniali, economici e finanziari posti in essere nell'esercizio della propria attività;
- b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere una adeguata redditività.

L'Associazione osserva, per la realizzazione del Bilancio d'esercizio tutte le disposizioni previste dal CTS e dal codice civile.

L'Associazione deve tenere, oltre i libri e le altre scritture contabili:

- ✓ il libro dei Soci aggiornato;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- ✓ Il registro dei volontari

I soci hanno il diritto di esaminare i detti libri con richiesta scritta al presidente dell'associazione. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Articolo 8 - Associati**

Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Agli/Ile aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale

principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. In particolare, sono istituite le seguenti categorie di associati:

A) SOCI FONDATORI: persone, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione

B) SOCI ORDINARI: persone o enti che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'organo amministrativo;

Per ognuna delle categorie il Consiglio direttivo stabilirà sulla base del documento preventivo le quote associative annuali.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea e il diritto di essere eletti e di eleggere negli organi associativi.

La domanda per l'iscrizione all'Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo che approva formalmente l'iscrizione previo versamento dell'apposita quota stabilita, ove prevista. Il Consiglio Direttivo stabilisce il contributo dovuto per l'iscrizione e quello annuale, che resteranno validi fino a diversa successiva delibera dell'organo stesso. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dal Consiglio direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Al contrario l'Associazione disciplina in maniera uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato che non intenda più far parte dell'Associazione deve comunicare la propria volontà di recedere in forma scritta mediante raccomandata a/r, telefax, email ovvero PEC (laddove prevista) diretta al Consiglio Direttivo. Gli effetti del recesso si produrranno alla data di ricezione della predetta comunicazione. L'associato resterà comunque tenuto al pagamento del contributo per l'anno in corso.

L'esclusione dell'associato può aversi anche per gravi inosservanze delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e per l'inosservanza di quanto stabilito dal Regolamento dell'associazione. Atto quest'ultimo che sarà approvato alla prima riunione del Consiglio Direttivo e sarà depositato presso la sede della Associazione, e diffuso agli associati mediante inserimento sul sito Internet dell'associazione (ove realizzato) e tramite posta elettronica (email) all'indirizzo fornito dall'associato al momento della presentazione della domanda di adesione. L'esclusione può aversi altresì per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata, portata a conoscenza dell'interessato con lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica, fax. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'associato potrà richiedere al Consiglio Direttivo che la delibera di esclusione sia sottoposta, alla prima occasione, alla decisione in seconda istanza

dell'assemblea ordinaria degli associati, durante la quale l'escluso sarà ascoltato dai soci e potrà presentare giustificazioni e controdeduzioni.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. In ogni caso l'associato uscente o gli eredi dell'associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione e/o restituzione.

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

In caso di adesione ad una associazione e rete associativa, come tessera sociale potrà essere adottata la tessera nazionale dell'associazione e rete associativa.

#### **Articolo 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale;
- l'Organo amministrativo: il Consiglio Direttivo
- Organo di Controllo, ove nominato

Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi dell'Associazione, eccezion fatta:

- I. per la partecipazione all'assemblea;
- II. per la collocazione del Presidente nel Consiglio Direttivo;

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni o sino a dimissioni, e sono rieleggibili.

Se durante il periodo del mandato i componenti dell'Organo amministrativo cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, si procede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti alle elezioni precedenti partendo dal primo o, in mancanza indicando elezioni suppletive.

#### **Articolo 10 - Assemblea generale**

L'assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti. La qualifica di associato garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati) con le limitazioni previste dalla legge.

L'assemblea generale degli associati in sede ordinaria:

- approva il Bilancio dell'anno solare precedente;
- stabilisce le direttive per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- nomina e revoca i componenti dell'Organo Amministrativo, e può variarne il numero dei componenti;
- Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dall'Organo amministrativo.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione stessa, provvedendo ove necessario alla nomina dei liquidatori.

#### **Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea**

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o inoltrato per telegramma, fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione, oppure, nello stesso termine, può essere affisso nella sede legale. L'avviso deve essere recapitato anche a tutti i componenti dell'Organo amministrativo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente e del vicepresidente, l'Assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano di età o, in ogni caso, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti. Per la stesura del verbale dell'assemblea, la stessa può nominare un segretario, altrimenti l'adempimento sarà a cura dell'organo amministrativo. I verbali delle riunioni assembleari dovranno essere trascritti su un apposito "libro verbali assemblee" da tenersi a cura dell'Organo amministrativo, nonché portati a conoscenza degli associati mediante inserimento sul sito internet dell'Associazione (ove realizzato) o tramite comunicazione via posta elettronica. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/Ile soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/Ile intervenuti/e.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/Ile presenti.

Il voto è personale.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento nonché all'atto costitutivo, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/Ile soci/e, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione mentre in seconda convocazione un terzo dei/Ile soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/Ile soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/Ile partecipanti.



Per le regole in merito alla liquidazione e scioglimento dell'associazione si rinvia all'art 19 del presente Statuto.

L'intervento all'assemblea è ammesso anche mediante mezzi di telecomunicazione. E' valida l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' pertanto ammesso lo svolgimento dell'assemblea con modalità alternative all'assemblea in presenza, con l'utilizzo di mezzi tecnologici, quali ad esempio la videoconferenza.

## **Articolo 12 – Organo amministrativo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## **Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno, su invito del Presidente ovvero quando ne facciano richiesta altri due componenti. La convocazione del Consiglio dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi per posta o per telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione. In assenza delle formalità di convocazione il Comitato Direttivo è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti, anche mediante strumenti elettronici che ne garantiscano la presenza (videoconferenza anche telefonica o via internet).

Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente e del vicepresidente, le riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti avrà prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

#### **Articolo 14 - Attribuzioni del Presidente**

Al Presidente compete:

- di rappresentare legalmente l'Associazione;
- di provvedere alla convocazione e di presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- di vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- di stare in giudizio come attore e convenuto;
- di firmare gli atti e i contratti dell'Associazione;
- di esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea;
- di eseguire le deliberazioni comunque adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal vicepresidente nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente potrà provvedere ad adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

#### **Articolo 15 - Rappresentanza dell'Associazione**

Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente) ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Nei confronti dei terzi la firma del vicepresidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente. La rappresentanza e la firma dell'Associazione spettano altresì ai componenti il Consiglio Direttivo eventualmente delegati dallo stesso Consiglio, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.

#### **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto

previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; • all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/Ile soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/Ile soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; • presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **Articolo 17 - Rimborsi spese e compensi**

Ai membri dell'organo amministrativo possono essere attribuiti compensi, nel rispetto di quanto previsto dal CTS e dalla normativa tempo per tempo vigente. Agli stessi soggetti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto e documentate in regola e secondo i criteri fiscali tempo per tempo vigenti, per l'esercizio delle loro funzioni di amministrazione e missioni istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dal CTS.

#### **Articolo 18 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti**

L'assemblea può nominare l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche in caso di mancato superamento dei limiti previsti dal CTS, attualmente vigente e successive modifiche e integrazioni.

Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, sarà nominato l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Le cariche di consigliere/a e membro dell'organo di controllo sono incompatibili fra loro, ai componenti si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I/le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti l'organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 19 - Cessazione e Liquidazione**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

#### **Articolo 20 – Regolamento associazione**

Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato all'assemblea dei soci.

#### **Articolo 21**

Per quanto non previsto dal presente statuto dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente



Luogo e data  
10/01/2025

Signa,